

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. 36/2023, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LETTI, LETTINI E POLTRONE ELETTROMEDICALI DA DESTINARE ALLE CASE DI COMUNITA’ ED OSPEDALI DI COMUNITA’ DELLA ASL DI RIETI.

**Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6: Salute – Componente 1
- Investimento 1.1: Case della comunità e presa in carico della persona (CdC) ed 1.3
Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC)**

**FINANZIAMENTO DA PARTE DELL’UNIONE EUROPEA – INIZIATIVA
NEXT GENERATION EU.**

Lotto 1: CUP: I47H21007740006; I57H21010720006

**Lotto 2: CUP: I17H21009210006; I47H21007720006; I47H21007740006;
I57H21010720006; I87H21006950006; I97H21006850006**

Art. 1 – OGGETTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento - mediante procedura negoziata senza bando ex art. 50, comma 1, lett. e) D.lgs. 36/2023 - della fornitura, suddivisa in due lotti, di letti degenza elettrificati (lotto 1), lettini visita elettrificati e poltrone terapia elettrificate (lotto 2), da destinare alle Case di Comunità ed agli Ospedali di Comunità della ASL di Rieti, nel seguito del presente Capitolato indicata semplicemente come Azienda o Stazione Appaltante.

È prevista una garanzia full risk per 24 mesi.

Le specifiche tecniche minime richieste sono indicate nei successivi articoli del presente Capitolato tecnico di gara.

Le caratteristiche tecnico-funzionali riportate nel presente capitolato tecnico devono intendersi come minime dei prodotti richiesti e possedute al momento dell'offerta.

L'importo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è di € 140.500,00, al netto dell'Iva.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00, trattandosi di mera fornitura.

Tutti gli importi indicati sono al netto dell'IVA. Ai fini dell'IVA sarà applicato il regime previsto dalla normativa vigente.

LOTTO 1 – letto degenza elettrificato			
Apparecchiatura	Q.tà	Costo unitario (OLTRE IVA)	Costo totale (OLTRE IVA)
letto di degenza elettrificato	40	2.100,00 €	84.000,00 €
A) Importo a base di gara (LOTTO 1)			84.000,00 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			0,00 €
A) + B) Importo complessivo (LOTTO 1)			84.000,00 €
LOTTO 2 – lettino visita e poltrona elettrificati			
Apparecchiatura	Q.tà	Costo unitario (OLTRE IVA)	Costo totale (OLTRE IVA)
Lettino visita elettrificato	30	1.300,00 €	39.000,00 €
Poltrona terapia elettrificata	7	2.500,00 €	17.500,00 €
Totale			56.500,00 €
C) Importo a base di gara (LOTTO 2)			56.500,00 €
D) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			0,00 €
C) + D) Importo complessivo (LOTTO 2)			56.500,00 €
Importo complessivo LOTTO 1 + LOTTO 2			140.500,00 €

L'appalto è finanziato, per il lotto 1, con i fondi del PNRR "M6.C1 - 1.3" e, per il lotto 2, con i fondi del PNRR "M6.C1 - 1.1", PNRR "M6.C1 - 1.3" ed aziendali.

Art. 2 – NORMATIVA APPLICABILE, CARATTERISTICHE DELLA APPARECCHIATURA E REQUISITI MINIMI

La fornitura dovrà garantire la conformità al principio specifico del PNRR del non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. L'operatore economico, pertanto, è tenuto ad allegare all'offerta tecnica la “Dichiarazione DNSH” di cui all'allegato 1.10. Tale documento dovrà essere prodotto nuovamente dall'aggiudicatario dopo la fornitura, in sede di collaudo.

La presente procedura tiene conto, altresì, dei principi trasversali del PNRR, ove applicabili, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Le apparecchiature oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovrà rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

Le apparecchiature oggetto della fornitura, inoltre, devono essere:

- conforme al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) o alla MDD 93/42/EEC per i dispositivi con certificato in corso di validità;
- conformi alla Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica UE 2014/30;
- conformi a tutte le normative tecniche CEI vigenti in materia;
- marcati CE, in accordo con le procedure di valutazione previste dal succitato decreto;
- conformi GDPR Regolamento UE 2016/679 e, in generale alla normativa vigente in materia di protezione dati.

I sistemi da fornire e da installare devono essere, inoltre, comprensivi di tutti gli accessori e/o moduli necessari al funzionamento, nessuno escluso. Se ai fini della manutenzione è necessaria ulteriore strumentazione dedicata, la stessa dovrà essere inclusa nella fornitura.

L'apparecchiatura offerta dovrà essere di ultima generazione presente sul mercato, assicurando massima funzionalità, produttività, semplicità d'utilizzo.

Le apparecchiature saranno utilizzate presso le Case di Comunità (CdC) e gli Ospedali di Comunità (OdC) della ASL di Rieti, site nei presidi di seguito indicati: CdC Magliano Sabina, CdC Antrodoco, CdC Castel di Tora, CdC Rieti – Viale Matteucci, OdC Passo Corese, OdC Poggio Mirteto

Tutte le indicazioni riportate nel presente capitolato costituiscono caratteristiche indispensabili della fornitura, a pena di esclusione.

I prodotti offerti devono corrispondere alle seguenti caratteristiche di minima.

LOTTO 1 - LETTO DEGENZA ELETTRIFICATO

- 1) Essere dispositivi con parte applicata di Tipo B o BF;
- 2) Avere un grado di protezione degli involucri almeno IPX4;
- 3) Avere un'altezza minima di almeno 40 cm (calcolata da terra al piano rete) e massima di almeno 75 cm;
- 4) Avere 4 semi sponde con le seguenti caratteristiche:
 - I. sanificabili;
 - II. di altezza per un utilizzo in completa sicurezza dei sistemi antidecubito presenti all'interno dell'Ospedale;
 - III. a totale copertura del paziente;
 - IV. conformi ai requisiti stabiliti nella norma CEI EN 60601-2-52;
- 5) Avere un carico di lavoro sicuro (SWL) non inferiore ai 220 KG;
- 6) Avere le seguenti dimensioni:
 - I. lunghezza non superiore ai 220 cm;
 - II. larghezza non superiore ai 100 cm;
- 7) Avere ruote con le seguenti caratteristiche:
 - I. di diametro non inferiore a 150 mm dotate di dispositivo di bloccaggio;
 - II. nr 4 ruote con sistema antistatico ~~di cui almeno una direzionale~~;
 - III. presenza della 5° ruota;
 - IV. una delle ruote deve essere direzionale;
- 8) Avere una superficie letto suddivisa in almeno 4 sezioni e 3 snodi, integralmente sanificabile in totale sicurezza da parte dell'operatore;
- 9) Essere provvisti di paracolpi su tutti gli angoli;
- 10) Avere uno spazio libero sotto il basamento del letto, per alloggiamento del solleva pazienti, non inferiore a 15 cm (calcolati dal piano pavimento);
- 11) Avere un sistema ausiliario, tramite batteria a tenuta stagna, ricaricabile e incorporata al letto, che consenta l'effettuazione di tutte le movimentazioni in assenza dell'alimentazione elettrica di rete;
- 12) Avere la testiera solidale al piano o al letto per garantire la massima sicurezza e sinergia nelle movimentazioni tra paziente e aste porta flebo/aste sollevamalati;
- 13) Dispositivo di emergenza RCP/CPR manuale: ammortizzato, ben visibile e facilmente raggiungibile:
 - I. ad attivazione elettrica sulla pulsantiera operatore;
 - II. ad attivazione manuale disposto su entrambi i lati del letto;
- 14) Consentire le seguenti movimentazioni:
 - I. escursione, mediante azionamento elettrico, trendelenburg/anti trendelenburg con un minimo di 12 gradi;
 - II. escursione, mediante azionamento elettrico, del piano schiena con un range minimo da 0 a +65 gradi;

- III. escursione, mediante azionamento elettrico, del piano femorale con un range minimo da 0 a +25 gradi;
 - IV. escursione, ~~mediante azionamento elettrico~~, del piano polpaccio con un range minimo da 0 a +20 gradi;
 - V. consentire, mediante azionamento elettrico, con un solo pulsante posizione sedia cardiologica;
- 15) Avere i comandi elettrici integrati su entrambe le sponde, sia per l'operatore che per il paziente;
- 16) Pulsantiera centrale a filo per i comandi dell'operatore che deve avere le seguenti funzionalità minime:
- I. inibizione delle funzioni eseguibili dal paziente;
 - II. trendelenburg/anti trendelenburg;
 - III. piano schiena;
 - IV. piano femorale;
 - V. sollevamento/abbassamento in altezza del letto;
 - VI. sedia cardiologica;
- 17) Essere dotato di allunga letto integrato di tipo estraibile che consenta l'allungamento del letto senza dover spostare/sollevare né il materasso né il paziente;
- 18) Avere l'alloggiamento per asta porta flebo disposta su entrambi i lati, sia in zona testa che in zona piedi;
- 19) Avere i seguenti allarmi ~~acustici e visivi~~:
- I. segnalazione ~~acustica e visiva~~ per batteria scarica;
 - II. segnalatore luminoso ~~e-acustico~~ di altezza minima;
- 20) Possedere apposita asta solleva malati e suo alloggiamento sul letto;
- 21) Possedere appositi supporti porta sacche bilaterali;
- 22) Essere dotato di luce notturna.

ACCESSORI RICHIESTI

- 1) Asta porta flebo a 2 ganci
- 2) Porta drenaggi vari
- 3) Sistema porta monitor (opzionale)

LOTTO 2 - LETTINO VISITA E POLTRONA ELETTRIFICATI

Lettilino visita elettrificato:

- 1) Idoneo per visite ecografiche e multidisciplinari;
- 2) Piano paziente ad almeno 2 sezioni;
- 3) Sezionamenti del piano paziente, relativamente alla parte superiore del corpo, tali da permettere un agevole posizionamento delle sonde ecografiche o della gestione dell'esame ecografico in generale;

- 4) Unità dotata di movimentazione elettrica, con comando a pedale o pulsantiera, per almeno il sollevamento verticale piano paziente;
- 5) Escursione del piano paziente che comprende almeno l'intervallo 58cm-90cm;
- 6) Possibilità di regolare le posizioni delle sezioni;
- 7) Possibilità di configurazione (almeno):
 - I. A seduta con schienale;
 - ~~II. Trendelenburg con angolazione centrale, almeno, di $\pm 13^\circ$;~~
- 8) Limite di carico non inferiore a 180 kg;
- 9) Completo di materassino antistatico, ergonomico realizzato in materiale resistente, con trattamento antigraffio, di facile pulizia e sanificazione ed adeguata impermeabilizzazione ai liquidi;
- 10) Materiali resistenti all'azione corrosiva di detergenti ed eventuali sostanze organiche;
- 11) Completo di supporti ed eventuali sponde ed accessori rimovibili;
- 12) Dotato di portarotolo;
- 13) Dotato di idonei sistemi di sicurezza per paziente ed operatore;
- 14) Alimentazione di rete;
- 15) Le apparecchiature offerte dovranno essere complete di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo;
- 16) Marcatura CE sull'apparechiatura (o, se non possibile, sul manuale o sull'imballo) secondo quanto previsto dal D.Lgs. 137/2022 e ss.mm.ii. nonché dal Regolamento UE 2017/745 Dispositivi Medici e ss.mm.ii..

Poltrona prelievi elettrificata:

- 1) funzionamento elettrico;
- 2) reclinabile;
- 3) poggia gambe regolabile;
- 4) dotate di ruote con freno;
- 5) portata 180 kg;
- 6) altezza regolabile elettricamente;
- 7) dotata di poggia bracci per prelievo regolabili in altezza e orientabili in tutte le posizioni;
- 8) porta vassoio;
- 9) porta rotolo;
- 10) porta flebo;
- 11) Regolazione trendelenburg;
- 12) dotata di almeno due motori;
- 13) completo di ogni accessorio necessario al funzionamento corretto e sicuro;
- 14) facilità ed ergonomia d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le parti;
- 15) di peso e dimensioni contenute per la specifica destinazione d'uso;

- 16) Marcatura CE sull'apparecchiatura (o, se non possibile, sul manuale o sull'imballo) secondo quanto previsto dal D.Lgs. 137/2022 e ss.mm.ii. nonché dal Regolamento UE 2017/745 Dispositivi Medici e ss.mm.ii..

Art. 3 – SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI

Se pertinente, le apparecchiature offerte devono rispondere alla normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

Se pertinente, la ditta aggiudicataria sarà tenuta alla sottoscrizione della modulistica adottata dall'Azienda in relazione alla nomina di responsabile esterno del trattamento dati (all. 1.8).

Per garantire, inoltre, elevati livelli di sicurezza, limitare la propagazione di virus informatici e ottimizzare l'utilizzo di banda verso Internet, è indispensabile che ogni nuova apparecchiatura che necessiti di connessione alla rete aziendale si uniformi alle politiche definite dalla ASL di Rieti.

Art. 4 – ULTERIORI ONERI LEGATI ALLA FORNITURA

Per tutti i lotti l'offerta si intende comprensiva di:

- fornitura delle apparecchiature come sopra dettagliate, complete di tutti gli accessori necessari all'utilizzo, nulla escluso;
- consegna di tutto il materiale presso le rispettive sedi di destinazione come meglio dettagliato al successivo art. 4.1. La consegna è da intendersi al piano;
- installazione, cablaggio, collaudo, formazione e addestramento del personale all'utilizzo delle apparecchiature;
- tutto quanto necessario per il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature in relazione alla specifica destinazione d'uso;
- fornitura del manuale d'uso in italiano per gli operatori, della dichiarazione di conformità e certificazione CE sia in formato cartaceo sia elettronico (conformi a quanto indicati nella direttiva/regolamento europeo);
- fornitura del manuale tecnico con schemi elettrici (se previsti);
- assistenza tecnica full risk, comprensiva della manutenzione correttiva, nonché degli eventuali aggiornamenti hardware e software rilasciati dalle case produttrici nel corso del periodo di garanzia, garantito per almeno 24 mesi;
- in generale, ogni onere, anche se non espressamente richiamato, volto a garantire che la consegna e l'installazione della fornitura sia eseguita a "regola d'arte" e che l'apparecchiatura sia messa in produzione senza che la ASL debba sostenere alcuna altra spesa oltre all'offerta economica proposta in sede di gara;

- la consegna ed il collaudo con la piena operatività dei sistemi dovrà essere effettuata tassativamente entro e non oltre il 31/12/2025;

Tutti gli oneri di cui al presente articolo sono pertanto da intendersi ricompresi nel costo offerto per la fornitura delle apparecchiature.

Durante le operazioni di consegna, installazione, cablaggio, verifica e collaudo dell'apparecchiatura oggetto di appalto e di smontaggio e ritiro sarà cura del Fornitore aggiudicatario adottare tutti gli strumenti e le precauzioni necessarie per non interferire ed interrompere l'attività lavorativa della struttura. Eventuali danni che il Fornitore aggiudicatario causerà sul funzionamento della strumentazione esistente, o eventuali ritardi causati sul normale svolgimento dell'attività lavorativa, dovranno essere risarciti per intero dal Fornitore stesso.

4.1 Trasporto, consegna e installazione

Il Fornitore dovrà garantire il trasporto delle apparecchiature con mezzi adeguati, tali da non compromettere il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche e funzionali delle stesse; il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà pertanto osservare tutte le precauzioni necessarie per il trasporto in totale sicurezza delle apparecchiature.

La consegna delle apparecchiature è legata all'ultimazione dei lavori presso le sedi di destinazione della fornitura stessa che dovrà essere effettuata **entro 30 giorni** dall'Ordine di Fornitura.

Pertanto, la stazione appaltante, adottato il provvedimento di aggiudicazione, provvederà agli adempimenti di cui agli artt. 18 e 90 del Codice e, successivamente, emetterà, mediante NSO, un un Ordine di fornitura per ciascun CUP e sede di destinazione.

La consegna della fornitura avverrà all'attenzione della UOSD Ingegneria Clinica presso le rispettive sedi di destinazione, come da prospetto che segue:

Lotto	Apparecchiatura	Q.tà	Sede di destinazione	CUP
1	letto di degenza elettrificato	20	ODC POGGIO MIRTETO	I47H21007740006
		20	ODC PASSO CORESE	I57H21010720006
2	Lettino visita elettrificato	8	CDC ANTRODOCO	I87H21006950006
		4	CDC CASTEL DI TORA	I97H21006850006
		3	CDC MAGLIANO	I47H21007720006
		10	CDC VIALE MATTEUCCI - RIETI	I17H21009210006
		3	ODC PASSO CORESE	I57H21010720006
		2	ODC POGGIO MIRTETO	I47H21007740006
	Poltrona prelievi elettrificata	2	CDC ANTRODOCO	I87H21006950006
		3	CDC MAGLIANO	I47H21007720006

		2	CDC VIALE MATTEUCCI - RIETI	I17H21009210006
--	--	---	-----------------------------	-----------------

Il Collaudo con la piena operatività delle apparecchiature dovrà essere effettuato inderogabilmente entro e non oltre il 31.12.2025.

La fornitura delle Apparecchiature si intende comprensiva della garanzia per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del Verbale di collaudo con esito positivo.

Le apparecchiature dovranno essere imballate in modo da essere protette contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento.

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa incluse le attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, installazione, ritiro e smaltimento degli imballaggi.

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito Verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell’Azienda e da uno nominato dal Fornitore.

Le apparecchiature dovranno essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso (manuale d’uso) in lingua italiana (sia per le componenti hardware che per le componenti software), nonché alle certificazioni di conformità. La manualistica tecnica d’uso deve essere fornita anche in versione informatizzata.

Al termine delle operazioni di consegna, il Fornitore dovrà procedere alle operazioni di installazione e messa in funzione.

Nell’installazione e messa in funzione sono da comprendere:

- il cablaggio e, dunque, tutti i collegamenti elettrici ed impianti fisici dei sistemi all’impianto elettrico e agli altri servizi/utenze necessari per il funzionamento dell’apparecchiatura oggetto dell’appalto;

Al termine delle operazioni di installazione il Fornitore potrà procedere al collaudo, secondo quanto riportato al paragrafo successivo.

4.2 Collaudo

Le apparecchiature oggetto della fornitura potranno considerarsi collaudate soltanto nel caso in cui ciascuna componente sia stata collaudata con esito positivo.

Il collaudo si svolgerà presso la sede di destinazione dell'apparecchiatura ed avverrà dopo l'ultimazione dell'installazione dell'apparecchiatura e di ciascun componente della stessa.

È obbligo dell'Aggiudicatario assistere al collaudo.

Si intendono a totale carico della ditta tutte le obbligazioni ed oneri di collaudo.

In fase di montaggio e di installazione, la ASL ha facoltà di fare eseguire da propri incaricati controlli, verifiche, prove di funzionamento dell'apparecchiatura fornita ed accertamenti della qualità dei materiali impiegati nella fornitura.

La Asl di Rieti provvederà ad effettuare il collaudo in contraddittorio con i tecnici dell'aggiudicatario; l'inizio del collaudo avrà luogo entro e non oltre il 31/12/2025.

L'inizio delle attività di collaudo è soggetto alla condizione minima che l'apparecchiatura sia consegnata e correttamente installata. La messa in disponibilità prevede che i sistemi da fornire siano completi.

Il collaudo, effettuato da personale dell'Azienda, è volto ad accertare la corretta installazione, il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura e delle relative attrezzature di supporto e la rispondenza della fornitura alle specifiche tecniche dichiarate in offerta e che le stesse sono rispondenti alle normative vigenti in materia.

Nel periodo intercorrente fra la consegna dell'apparecchiatura e la fine del collaudo, il Fornitore dovrà provvedere a sua cura e spese alla sostituzione, riparazione e manutenzione di qualsivoglia componente che dovesse risultare difettosa o non adatta all'uso, compresa la sostituzione di quelle parti che dovessero deteriorarsi per il normale uso.

Durante il collaudo l'aggiudicatario, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione della ASL di Rieti tutte le strumentazioni atte a testare le apparecchiature oggetto della fornitura.

Le fasi previste del collaudo che il Servizio preposto alla gestione delle tecnologie dovrà effettuare secondo le proprie procedure interne sono almeno:

- il collaudo documentale, volto a verificare la rispondenza della fornitura a quanto ordinato, la presenza dei manuali d'uso, la rispondenza alle dichiarazioni di conformità, la conformità al principio specifico del PNRR "Do No Significant Harm" (DNSH), ecc.;
- il collaudo tecnico, volto a verificare la rispondenza ai parametri prestazionali, a verificare il rispetto di quanto previsto relativamente alla sicurezza elettrica (CEI 62353) e la rispondenza ai parametri legati alla qualità tecnica delle attrezzature medico-radiologiche e alla loro conseguente idoneità all'uso clinico (D.Lgs. 101/2020);
- il rispetto dei requisiti riportati nelle singole schede tecniche.

In particolare, durante la fase del collaudo documentale, sarà verificato quanto di seguito riportato:

- il documento di trasporto dell'apparecchiatura e di tutte le parti oggetto di fornitura;
- la rispondenza della fornitura a quanto ordinato;
- l'esistenza dell'autocertificazione del Fornitore aggiudicatario che dichiara la rispondenza del prodotto fornito alla normativa sulla sicurezza vigente ed ai marchi di qualità;

- la presenza del manuale d'uso (in lingua italiana), sia in formato cartaceo (in duplice copia) che elettronico, contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e l'uso giornaliero delle apparecchiature, come da D.Lgs. n. 46 del 24/02/1997 (e s.m.i.), ivi incluse le modalità per l'utilizzo dell'apparecchiatura nel rispetto di quanto previsto in materia di sostenibilità ambientale;
- la marcatura CE secondo normativa vigente e copia della dichiarazione di conformità per ciascuna apparecchiatura;
- la presenza del manuale tecnico di servizio (in lingua italiana), sia in formato cartaceo (in duplice copia) che elettronico, contenente tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle apparecchiature fornite, comprensivo di schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione dettagliata del software, descrizione delle modalità di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie interfacce software (esempio RS-232), tutte le password di accesso (comprese quelle di amministratore) o in ogni caso tutto quanto è necessario per qualsiasi procedura di manutenzione, anche nel rispetto degli standard ambientali sanciti dal GPP UE;
- la presenza di un documento contenente tutte le procedure e il cronoprogramma di manutenzione preventiva necessari a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature fornite, se non già descritte al punto precedente;
- la conferma dei corsi di addestramento all'uso, alla manutenzione correttiva e preventiva delle attrezzature, predisposti per il personale sanitario delle CdC ed OdC aziendali.

Il collaudo tecnico, inteso quale verifica tecnica dell'apparecchiatura, dei componenti software forniti e delle caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta, si intende positivamente superato solo se l'apparecchiatura risulta funzionare correttamente e rispondente alle norme tecniche specifiche richieste e dichiarate.

Il collaudo tecnico verrà svolto in conformità alle procedure attuate dal Servizio preposto alla gestione delle tecnologie dell'Azienda.

In fase di collaudo tecnico sarà inoltre effettuato:

- il controllo di sicurezza elettrica;
- la verifica dell'avvenuta erogazione dei corsi di addestramento all'uso delle apparecchiature fornite per il personale sanitario delle CdC ed OdC aziendali;
- il rispetto dei requisiti riportati nelle singole schede tecniche;
- le prove di prima verifica dal punto di vista della sorveglianza fisica (D.Lgs.101/2020);
- le prove di accettazione prima dell'entrata in uso (D.Lgs.101/2020);
- la verifica dell'idoneità all'uso clinico (D.Lgs.101/2020).

Al momento del collaudo tecnico, ogni apparecchiatura dovrà essere accompagnata dalla documentazione tecnica, comprensiva di tutti gli schemi meccanici, elettrici, elettronici ed informatici e di tutte le certificazioni che attestino la conformità della stessa alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia.

A conclusione positiva del collaudo, verrà compilato un apposito verbale di collaudo sottoscritto dal Responsabile della fornitura o delegato per l'aggiudicatario, dal DEC o suo delegato e dal Responsabile della struttura sanitaria interessata dalla fornitura o suo delegato, per l'amministrazione.

Qualora si riscontrassero carenze di qualsiasi natura, al momento delle verifiche di collaudo dell'apparecchiatura, l'aggiudicatario si impegna ad eliminarle nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione del collaudo negativo. Qualora il Fornitore non ottemperasse entro il termine sopra indicato, l'Azienda sanitaria considererà *“mancata la consegna”* e avrà il diritto di applicare le penali di cui all'art.10 del presente capitolato e di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento del danno.

Qualora il Fornitore non ottemperasse entro il termine sopra indicato oppure dichiarasse l'impossibilità di ottemperare a quanto richiesto, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà, a seconda della gravità delle *“non conformità”* riscontrate (es.: mancanza del manuale di service, etichette di avvertimento in italiano, mancanza del manuale in formato elettronico, ecc.) di:

- dichiarare il collaudo comunque positivo, riservandosi di applicare le penali di cui all' art.10 del presente capitolato;

oppure

- dichiarare il collaudo negativo: in tal caso il Fornitore dovrà, entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, procedere alla rimozione delle non conformità rilevate. In caso di non rispetto del termine temporale indicato, o ulteriore permanenza delle difformità, la fornitura potrà essere rifiutata e il Fornitore dovrà procedere a ritirare quanto consegnato e installato senza nessun onere, fatta salva l'applicazione delle penali e la richiesta di risarcimento del danno.

In caso di rifiuto o ritardo nell'esecuzione degli interventi di completamento o sostituzione, la Asl di Rieti provvederà direttamente, addebitando conseguentemente ogni onere all'aggiudicatario.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'aggiudicatario da eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengono di seguito accertati, nonché dalle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.

4.3 Garanzia

Le apparecchiature, ivi compresi i dispositivi opzionali, dovranno essere garantite per **un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi**, senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'Azienda, dovendosi considerare questo servizio compreso nel prezzo offerto in fase di gara.

La durata della garanzia decorrerà dalla data di sottoscrizione del Verbale di collaudo con esito positivo.

La garanzia copre:

- i difetti e i vizi di fabbricazione e comprende tutte le tipologie di guasto salvo che questi non dipendano da cause determinate da negligenza dell'utilizzatore o da forza maggiore;
- servizio di manutenzione *“full risk”* (tutto compreso) delle attrezzature: riparazioni e sostituzioni dell'apparecchiatura e dei suoi accessori (cavi, adattatori, materiale soggetto ad usura, ecc.), ivi incluso tutto quanto necessario per la calibrazione ed i controlli di qualità, tarature e tutte le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva, come di seguito descritto. Il servizio verrà effettuato con personale specializzato della Ditta fornitrice;
- verifiche di sicurezza.

La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi come previsto dal costruttore.

Ai fini della corretta esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva le parti contraenti dovranno predisporre un apposito calendario degli interventi; il Fornitore è tenuto a rispettare tale calendario degli interventi di manutenzione preventiva.

Tale manutenzione sarà effettuata con un numero congruo di interventi annui e comunque secondo la periodicità definita dal costruttore e indicata nell'Offerta tecnica.

La Ditta fornitrice si impegnerà ad effettuare le verifiche di sicurezza secondo la normativa vigente, tra cui le norme CEI 62-5 e particolari, con cadenza almeno annuale o come indicato nel manuale d'uso e manutenzione dell'apparecchiatura.

La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita che presentino guasti dovuti a difetti o deficienze del bene (qui di seguito indicati come "guasti da causa tecnica") o per usura naturale.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- numero interventi su chiamata illimitati;
- tempo di intervento entro 24 (ventiquattro) ore solari dalla chiamata;
- invio delle parti guaste (dall'identificazione dell'avaria) immediato;
- tempi di ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta entro 48 (quarantotto) ore solari dalla chiamata.

Il Fornitore dovrà in ogni caso garantire, per tutto il ciclo di vita dell'apparecchiatura offerta, la collaborazione con l'Azienda sanitaria per la gestione di tutti i sistemi offerti, sia per quanto riguarda le attività di manutenzione che gli eventuali sistemi di controllo da remoto della manutenzione.

Per ogni intervento di manutenzione preventiva e correttiva effettuato, compreso il controllo sullo stato di funzionamento, il Fornitore deve produrre e consegnare al Responsabile della U.O.S.D. Ingegneria Clinica una relazione dettagliata.

Il Fornitore, inoltre, deve garantire la disponibilità di parti di ricambio originali o equivalenti (direttamente o tramite mandatari) per la durata di vita prevista dell'apparecchiatura, per un periodo di almeno 10 (dieci) anni oltre al periodo di garanzia.

Per tutto il periodo di validità della garanzia, il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Azienda un servizio di Call Center atto a ricevere, smistare e dare risposte sulle richieste di intervento per manutenzione ed assistenza tecnica. Il Fornitore dovrà disporre di un canale dedicato (telefono, e-mail o PEC) attivo dal lunedì al venerdì indicativamente dalle ore 8:30 alle ore 17:30. Al di fuori di tali orari il Fornitore dovrà attivare almeno una segreteria telefonica che registrerà le chiamate, le quali dovranno intendersi come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.

Il fornitore dovrà prevedere un collegamento da remoto con l'apparecchiatura, tramite le modalità indicate dal servizio informatico della ASL di Rieti, per una prima analisi delle problematiche oggetto di richiesta di intervento.

Dal momento del ricevimento della richiesta di intervento per manutenzione ed assistenza tecnica inizierà a decorrere il tempo entro cui il Fornitore dovrà ripristinare l'operatività delle apparecchiature.

4.4 Formazione, informazione e addestramento

La società aggiudicataria dovrà prevedere una sessione formativa di informazione, formazione e addestramento teorico/pratico all'utilizzo dell'apparecchiatura fornita, ivi compresi i dispositivi opzionali, rivolta sia al personale sanitario che al personale tecnico.

Contestualmente al collaudo il fornitore dovrà prevedere una sessione o più sessioni in funzione della complessità dell'apparecchiatura per la formazione degli operatori utilizzatori della suddetta apparecchiatura.

Al termine del corso di formazione, il Fornitore deve rilasciare un attestato volto a certificare che il personale ha frequentato detto corso.

La ASL di Rieti potrà richiedere una sessione di informazione, formazione e addestramento teorico/pratico dopo tre mesi e entro un anno dalla messa in produzione della suddetta apparecchiatura.

Art. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario accetta di aderire alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvata con DCA n. U00308 del 3/07/2015, successivamente modificata con DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017.

La fattura relativa alla fornitura dovrà essere presentata alla ASL secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015).

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura e caricamento della stessa sul Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, ferme restando le verifiche di cui al presente articolo e detratte le eventuali penali in cui l'Aggiudicatario dovesse incorrere.

Ritardi nel pagamento, oltre il termine sopra indicato, comportano l'applicazione degli interessi previsti dall'accordo pagamenti di cui ai richiamati DCA n. U00308/2015 e DCA n. U00032/2017.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. detti pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato indicato dall'Aggiudicatario.

La liquidazione è inoltre subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'ASL Rieti, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'affidamento, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.), ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento del corrispettivo dovuto, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, qualora l'operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.

Il ritardo del pagamento non dà diritto all'Aggiudicatario di richiedere la risoluzione del contratto.

Ciascuna fattura emessa dovrà contenere il riferimento all'ordine NSO (c.d. tripletta NSO), al CIG (Codice Identificativo Gara), ad un solo CUP (Codice Unico di Progetto di investimento pubblico) e all'indicazione del finanziamento "PNRR - Missione 6 - Componente 1 - Investimento 1.1 - Next Generation EU" oppure "PNRR - Missione 6 - Componente 1 - Investimento 1.3 - Next Generation EU" e dovrà essere intestata nel modo che segue:

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Via del Terminillo n.42

02100 – Rieti (RI)

P.IVA / C.F. 00821180577

Codice Univoco Ufficio: UFX1HE

L'ASL corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

Il corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore si riferiscono alla fornitura erogata a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il suo pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fattura in conformità alla normativa vigente.

Qualora l'Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio, il pagamento spettante al raggruppamento sarà effettuato all'impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.

Art. 6 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

L'operatore economico aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:

- prestare le forniture/servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto specificato in tutti gli atti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal DEC nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
- comunicare tempestivamente al DEC e per conoscenza al RUP, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- assumere ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
- assumere l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Art. 7 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente, nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale, in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificata dal d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso è a carico del fornitore, il quale si assume anche la responsabilità per ogni pregiudizio, anche non patrimoniale, che possa derivare all'Azienda dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Al personale impiegato nell'esecuzione del contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

Art. 8 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, il proprio Responsabile della fornitura, quale responsabile nei rapporti con la ASL, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente capitolato e nelle eventuali proposte integrativo-migliorative contenute nell'offerta.

Il Responsabile della fornitura ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il responsabile della fornitura, dovranno intendersi fatte direttamente all'operatore economico aggiudicatario stesso.

Art. 9 – BREVETTI E LICENZE

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, delle licenze o di altro titolo di legge che lo autorizzi a produrre e/o a vendere i prodotti oggetto del contratto, mantenendo indenne la Asl di Rieti da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 10 – PENALI

1. Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e la violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali; resta ferma la facoltà di risolvere il contratto nonché il

diritto di agire per il risarcimento dei danni.

2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante verifica la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.

3. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicano lo svolgimento corretto e puntuale della fornitura, l'Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, all'Aggiudicatario, secondo la procedura di contestazione di cui al successivo comma 5, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

4. Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato speciale d'appalto e/o da regolamenti, l'ASL, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente C.S.A., qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità:

a) in caso di ritardo nella consegna dell'apparecchiatura oggetto della gara, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna per consentire il collaudo delle apparecchiature **entro e non oltre il 31/12/2025**, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, fino al raggiungimento del limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Nello specifico, il mancato rispetto della tempistica indicata comporterà per la ASL di Rieti la perdita del finanziamento di cui ai fondi PNRR M6.C1 - 1.1 ed 1.3 e questa Azienda si riserva di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario per il risarcimento dovuto per la suddetta perdita.

b) nel caso di ritardo nella rimozione o mancata rimozione delle non conformità rilevate in sede di collaudo, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non ottemperi a quanto richiesto entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione del collaudo negativo, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, fino al raggiungimento del limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale;

c) nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, fino al raggiungimento del limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale;

d) in caso di ritardo nell'erogazione del servizio di manutenzione preventiva o correttiva, rispetto a quanto dichiarato in sede di gara e non oltre le 72 h dalla richiesta di intervento, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, fino al raggiungimento del limite massimo del 10 per cento di detto ammontare

netto contrattuale;

e) in caso di ritardo nel ripristino dell'apparecchiatura o dei suoi componenti rispetto alle richieste di cui al punto precedente, entro 5 giorni, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, fino al raggiungimento del limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale;

f) in caso di ritardo nella consegna dei consumabili di cui al lotto n. 1, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro 10 gg dal ricevimento dell'ordine, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, fino al raggiungimento del limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale;

g) nel caso di mancato adempimento delle previsioni di cui ai commi 3 (mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile), 3 bis (mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta) e 4 (mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzioni di giovani e donne) dell'articolo 47, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e ss.mm.ii., sarà dovuta una penale giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione alla gravità dell'inadempimento, per tutta la durata dello stesso fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dall'articolo 50 del medesimo Decreto Legge, ai sensi del quale le penali non possono comunque superare, complessivamente il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Per il solo caso di cui al sopra citato comma 3 si prevede, inoltre, l'interdizione dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente e qualora detto credito risultasse insufficiente, mediante rivalsa sulla garanzia fideiussoria.

7. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a

richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto.

10. Le penali ordinarie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) e le penali speciali di cui alla lettera g) operano congiuntamente, ma nel rispetto dei rispettivi limiti massimi:

- 10% per le penali ordinarie,
- 20% per le penali speciali PNRR.

Ove concorrano più inadempimenti, la Stazione Appaltante applica le penali distintamente, sino al raggiungimento dei rispettivi limiti. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.

11. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

12. La mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Rieti comporterà l'applicazione della pena anzidetta.

13. Non si darà comunque luogo al pagamento della fattura sino a che l'Aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

14. L'ASL Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi i limiti sopra indicati. In tal caso l'ASL Rieti avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 11 – CESSIONE DEI CREDITI

Per le cessioni dei crediti si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 120 del Decreto Legislativo 36/2023 (in seguito, per brevità, "Codice").

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa, entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, non le rifiuti con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 12 –GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 5 % dell'importo contrattuale.

2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento

dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.

3. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. **Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2, così come espressamente indicato dal D.Lgs. 36/2023 all'art. 53 comma 4 bis introdotto dal D.Lgs. 209/2024.**

4. L'Azienda ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per le forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Azienda può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice e deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

10. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte,

macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 122 del Codice, questa Azienda si riserva di risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui al citato articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui al successivo comma 3, articolo 120, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- e) qualora nei confronti dell'appaltatore:
 1. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 2. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- f) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia, in contraddittorio con l'appaltatore, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito di tale procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore;
- g) qualora, al di fuori di quanto previsto al punto f) che precede, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto. In tal caso, il direttore dell'esecuzione assegna all'appaltatore un termine non inferiore, salvo i casi d'urgenza, a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto tale termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
- h) La cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

- i) La violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- j) Il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;
- k) Qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi;
- l) L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 10, presente Capitolato;
- m) L'inosservanza di quanto prescritto dal comma 15 dell'art. 68 del Codice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguite.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del presente articolo, le somme di cui al precedente capoverso sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'operatore economico aggiudicatario. La ASL di Rieti non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

All'operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all'operatore economico inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 14 – RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159 del 2011, l'Azienda, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto, in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato alcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione scritta all'appaltatore, da dare con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture e ne verifica la regolarità.

Art. 15 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia di appalti: regionale, nazionale e sovranazionale nonché alle disposizioni del Codice Civile.